

ELENCO ABSTRACT DELLE COMUNICAZIONI
XVI Congresso Internazionale - CONSOCIATIO

Buselli Mondin, Paola	<i>L'avvocatura ecclesiastica nella cultura giuridica attuale</i>	05/10/2017 12:45	104
<i>Cognome, Nome</i>	<i>Titolo della comunicazione</i>	<i>Giorno e ora</i>	<i>Aula</i>

L'aggiornamento, la riformulazione e messa a punto di un nuovo modello interpretativo ed applicativo per l'avvocatura ecclesiastica è un servizio doveroso nella riflessione giuridica attuale, attesi i mutamenti significativi cui, a partire dalla seconda metà del secolo scorso, la prassi processuale canonica è andata incontro, di pari passo con la filosofia, la teologia, l'antropologia e financo la psicologia. L'esercizio del diritto di difesa in qualsiasi processo canonico non è in effetti mai stato irreformato o irreformabile, perché è sempre andato incontro ad una continua ri-significazione, che lo ha reso sempre più rispondente alle tendenze e sensibilità ecclesiali succedutesi nel tempo. Mai come prima, tuttavia, i patroni oggi sono entrati in crisi. La forza ed il peso di tale crisi non è riducibile a questioni meramente economiche o sindacali, bensì più profonde, relative all'identità di ruolo dell'avvocatura ecclesiastica. L'orientamento antropologico che fa da sfondo all'attuale prassi processuale canonica sta in effetti chiedendo all'avvocato di assumere un volto nuovo, rinnovato sia nel proprio ruolo sia nel proprio stile processuale, con conseguenze notevoli sul piano generale dell'assetto della propria professione. Chi è dunque oggi il patrono e cosa è chiamato a fare di nuovo e di diverso rispetto a quello che faceva prima? Qual è oggi la sua funzione nei vari processi canonici in cui è chiamato ad agire e come, perché, con quali conseguenze essa è mutata? A questi interrogativi si cercherà di dare una risposta nella comunicazione che si propone.

Canosa, Javier	<i>Il necessario contributo dei fedeli per la buona amministrazione ecclesiastica</i>	05/10/2017 12:15	104
<i>Cognome, Nome</i>	<i>Titolo della comunicazione</i>	<i>Giorno e ora</i>	<i>Aula</i>

L'autorità che nella Chiesa svolge la funzione amministrativa di governo si avvale del contributo dei fedeli affinché il bene ecclesiale venga favorito in maggior misura. Siffatta collaborazione riflette un aspetto della cooperazione all'edificazione del Corpo di Cristo (cf. can 208 CIC) ma anche della comunione del Popolo di Dio (cf. can 209 CIC). Fra le diverse modalità di tale contributi, si possono annoverare, ad esempio, l'esercizio del diritto di petizione (cf. can 212 § 2 CIC), la segnalazione di fatti e di circostanze che riguardano il bene della Chiesa (cf. can 212 § 3 CIC), la partecipazione nei diversi consigli previsti dalla legislazione e dalla consuetudine canonica. L'esperienza concreta dei vantaggi ottenuti (e dei problemi evitati) per il bene comune grazie alla partecipazione adeguata dei fedeli nella funzione amministrativa incoraggia lo studio di nuove formule e, prima ancora, l'applicazione attenta degli strumenti di partecipazione presenti nella legislazione vigente. L'apporto dei fedeli, se adeguato, si pone come presupposto e garanzia della buona amministrazione ecclesiastica.

De Oliveira Marques, Francisco Junior	<i>El patrimonio propio del Religioso en el CIC 688 e sus efectos en el vigenteCodigo Civil Brasilleño</i>	05/10/2017 13:00	107
<i>Cognome, Nome</i>	<i>Titolo della comunicazione</i>	<i>Giorno e ora</i>	<i>Aula</i>

Los profesos religiosos están sometidos, sean al ordenamiento jurídico canónico, que los afectan como sujetos de un estado jurídico privado, como a las leyes establecidas por el ordenamiento jurídico estatal de cada nación. Por esta doble, afectación, el derecho patrimonial deber ser pensado desde la perspectiva canónico-civil. El presente articulo trata del CIC 668, respecto las cesión de bienes e su testamento por parte del religioso, y desarrolla sus efectos en el Código Civil Brasilleño vigente.

ELENCO ABSTRACT DELLE COMUNICAZIONI
XVI Congresso Internazionale - CONSOCIATIO

del Pozzo, Massimo	<i>L'inquadramento sistematico del diritto costituzionale canonico nel CIC 1917</i>	05/10/2017 12:15	Paolo VI
<i>Cognome, Nome</i>	<i>Titolo della comunicazione</i>	<i>Giorno e ora</i>	<i>Aula</i>

Premessa una sommaria panoramica della scienza costituzionale nel pensiero canonistico immediatamente precedente al codice piano-benedettino, il contributo cerca di enucleare la prospettiva materiale e formale dei capisaldi del sistema canonico assunta dal Legislatore. Il metodo codiciale implica anzitutto una prima compiuta e organica sistematizzazione del diritto della Chiesa. La "idea costituzionale" sottostante al CIC comunque appare fortemente ancorata alla costituzione gerarchica della Chiesa. La figura comune del fedele, il ruolo attivo del laico, l'assetto comunitario del popolo di Dio, l'originarietà dell'episcopato e l'incidenza della collegialità, la pregnanza della Chiesa particolare, ecc. (che emergeranno prepotentemente nel Concilio Vaticano II), com'è noto, se non del tutto assenti, risultano considerevolmente oscurate nel precedente impianto codiciale. L'apporto mostra come già dalla struttura logica e concettuale, senza discendere all'analisi specifica dei canoni e degli istituti, emergono quali direttrici portanti nella "positivazione" dell'ordinamento canonico il centralismo, l'autoritarismo e il clericalismo. I limiti delineati riflettono peraltro lo stato della speculazione teologica e canonica dell'epoca, la nuova forma legislativa ha assicurato ad ogni modo un'istanza di ordine e equilibrio del sistema foriera di maturazione e sviluppo.

Di Bernardo, Elena	<i>Il contributo del Cardinal Roberti all'evoluzione della cultura processualistica moderna. Un archetipo per le sfide attuali</i>	05/10/2017 12:15	Magna
<i>Cognome, Nome</i>	<i>Titolo della comunicazione</i>	<i>Giorno e ora</i>	<i>Aula</i>

Nel solco del graduale rinnovamento che si andava consolidando nella scienza processualistica italiana contemporanea alla codificazione piano-benedettina, il Cardinal Francesco Saverio Roberti ha saputo cogliere le suggestioni esercitate dal panorama giuridico processual civilistico, promuovendo un innovativo e prezioso impegno comparativo con il diritto processuale canonico. Aprendo il varco alla teoria del rapporto giuridico processuale teorizzata dal suo Maestro, Giuseppe Chiovenda, Roberti ha contribuito a stabilire la struttura e l'autentica natura del processo, decretando il definitivo superamento della imperante configurazione privatistica, con il conseguente mutamento della tutela giurisdizionale dei diritti. Ponendo le basi per la successiva elaborazione della teoria dell'istituzione giuridica, le feconde intuizioni della sua dottrina rappresentano il frutto di una comparazione pionieristica, realizzata dall'insigne giurista con rigore scientifico e ponderata valutazione esegetica. Il suo encomiabile tentativo di comparazione con le categorie concettuali della dogmatica civilistica ha rappresentato un incisivo tributo al progresso del diritto processuale canonico, la cui portata, pur col superamento di prospettive nozionistiche, continua ad essere apprezzata per la relativa entità contestuale-storica. Il modello di analisi esegetica prodotto mediante il costante confronto con le fonti e la tradizione, ma soprattutto la considerazione delle finalità tipiche dell'ordinamento canonico - fondate su principi dogmatici o telogico-morali immutabili - costituiscono chiavi interpretative di invariata attualità di fronte alle sfide della modernità, le quali impongono un doveroso riscontro e un costante allineamento del diritto processuale canonico a tutti quei principi e valori del giusto processo cui, in vario modo, aspirano altri sistemi processuali di civil law e di common law

Dohnalik, Jan	<i>Osservazioni della Sacra Penitenzeria Apostolica al Codice del 1917: l'influsso dell'esperienza dal foro interno sulla redazione ed interpretazione delle norme codiciali</i>	05/10/2017 12:45	Paolo VI
<i>Cognome, Nome</i>	<i>Titolo della comunicazione</i>	<i>Giorno e ora</i>	<i>Aula</i>

Nell'Archivio Segreto Vaticano si trovano - tra altri interessanti fascicoli del Fondo della Commissione per la Codificazione del Diritto Canonico - le „Osservazioni" della Sacra Penitenzeria Apostolica circa il progetto del Codice. Questo interessante documento (in due fascicoli), contiene molti interventi interessanti in materia del Sacramento della penitenza, degli impedimenti matrimoniali e quelli che impediscono di ricevere o esercitare gli ordini, le pene ecclesiastiche, soprattutto quelle latae sententiae. Lo studio di tale materiale offre un'unica occasione di contemplare le norme del Codice del 1917 alla luce dell'esperienza di questo peculiare tribunale pontificio. Va notato, che moltissimi suggerimenti sono stati accolti dalla Commissione e sono di fatto entrate nella normativa canonica allora vigente. Alcuni di questi leggi sono in vigore anche oggi, l'analisi svolta potrà quindi aiutare anche a comprendere meglio il Codice di Diritto Canonico attuale.

ELENCO ABSTRACT DELLE COMUNICAZIONI
XVI Congresso Internazionale - CONSOCIATIO

<i>Cognome, Nome</i>	<i>Titolo della comunicazione</i>	<i>Giorno e ora</i>	<i>Aula</i>
Ejeh, Benedict	<i>The Canonical Regime of Particular Churches in Mission Territories</i>	05/10/2017 13:00	104

The Instruction *Relationes* in territoriis (24 February 1969), issued by the Congregation for the Evangelization of Peoples, marked the transition from the so-called system of “commissions” to that of “mandates” in the organization of the Church’s missionary activity within those parts of the ecclesial universe designated as “mission territories”. Prior to this moment, the Church had, in 1917, codified its laws, harmonizing and universalizing them; a process that was consolidated with the revision of the Code of Canon Law in 1983. Under the “commission” system, the missions, while ordinarily subject to the universal laws of the Code (cf. c.1/CIC 1917), were placed under a special missionary normative and governance regime. Some are of the view that the change from the “commission” to the “mandate” system, with the recognition of the ordinary jurisdiction of local bishops over the pastoral governance of their dioceses, marked the end of the missionary era, bringing “the missions” under the “common law” regime. Some rather see this change as a mere reorganization of the missionary activity of the Church, while still leaving ecclesiastical circumscriptions in mission territories under the “missionary regime” of the Congregation for the Evangelization of Peoples, as distinct from the “common or ordinary regime” proper to the fully established Churches. This communication intends to examine the relevance and problems of the so-called missionary law in the era of the codification canon law.

<i>Cognome, Nome</i>	<i>Titolo della comunicazione</i>	<i>Giorno e ora</i>	<i>Aula</i>
Fabris, Costantino-Matteo	<i>L’evoluzione della nozione di foro interno: dal can. 196 del CIC17 al nuovo can. 130 del CIC83</i>	05/10/2017 13:00	Paolo VI

L’ordinamento giuridico ecclesiale prevede una duplice dimensione di esercizio della giustizia: il foro esterno e il foro interno. La presenza e configurazione di quest’ultimo costituendone una delle caratteristiche peculiari dell’ordinamento canonico in grado di differenziarlo da ogni altra esperienza giuridica. A partire da Francisco Suarez l’approfondimento svolto sul tema del foro interno si è via via sviluppato, con l’analisi e la distinzione degli ambiti di competenza propri della Chiesa rispetto alle questioni “interne” al soggetto. Il can. 196 del CIC17 presentava la nozione di foro interno assimilandolo al foro della coscienza, prestando così il fianco a numerose ambiguità dettate dall’apparente duplicità della nozione: canonistica e moralistica. Il secondo dei Principia formulati dalla Commissione costituita per la revisione del Codex Iuris Canonici ed approvati dal Sinodo dei Vescovi del 1967 aveva ad oggetto proprio la nozione di foro interno: si chiedeva di elaborare una nozione di foro interno che meglio evidenziasse le distinzioni con il foro esterno al fine di limitare i possibili casi di confusione tra i due fori. La nuova formulazione del can. 130 contenuta nel CIC83 offre un più chiaro criterio di distinzione tra i due fori, specificando meglio quale sia l’ambito di potestà della Chiesa ed in che modo essa venga concretamente esercitata. La comunicazione intende dar conto della nozione di foro interno nelle due codificazioni, offrendo una panoramica comparatistica e critica della dottrina canonistica sul punto e della evoluzione avutasi riguardo a tale fondamentale istituto giuridico.

<i>Cognome, Nome</i>	<i>Titolo della comunicazione</i>	<i>Giorno e ora</i>	<i>Aula</i>
Falchi, Francesco	<i>La connotazione pastorale del diritto ecclesiale postconciliare, nel pensiero di Paolo VI, come momento di incontro e di confronto tra diritto canonico e culture giuridiche</i>	05/10/2017 13:00	A106

Nel contesto di un Congresso su “Diritto canonico e culture giuridiche” che propone una riflessione che investe i codici promulgati nel XX secolo dalla Chiesa cattolica appare conveniente un richiamo, anche se conciso, al pensiero dei pontefici in merito al diritto della Chiesa e nella Chiesa. E’ evidente che tale questione, esaminata in tutta la sua ampiezza non può essere contenuta nello spazio ristretto di un intervento. Queste brevi note si limitano, perciò, a fare cenno alle parole di Paolo VI, relativamente alla connotazione pastorale del diritto della Chiesa con specifica attenzione alla revisione del codice piobenedettino. L’esposizione prende avvio dall’intento pastorale che ha caratterizzato il Concilio Vaticano II, e fissa poi lo sguardo sul magistero, assai rilevante, di Paolo VI, sotto il cui pontificato, come è noto, si è svolta gran parte dei lavori conciliari e di revisione del codice del 1917. La riproposizione di alcuni passi dell’insegnamento di papa Montini ed una riflessione sul loro contenuto hanno lo scopo di mettere in evidenza come la connotazione pastorale possa costituire un “momento” di particolare rilievo nell’incontro tra diritto canonico, cultura cristiana e culture giuridiche. Nella parte conclusiva si fa riferimento, anche a titolo di esempio, a temi specifici non trascurando quanto attiene al processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio e al ruolo del giudice ecclesiastico la cui funzione pastorale, decisamente auspicata e sottolineata da Paolo VI è stata confermata dai suoi successori e portata ad ulteriore sviluppo con papa Francesco.

ELENCO ABSTRACT DELLE COMUNICAZIONI
XVI Congresso Internazionale - CONSOCIATIO

Fernández San Román, José	<i>La cuestión de la admisión al matrimonio de los que notoriamente abandonaron la fe y de los censurados en el Código de 1917</i>	05/10/2017 13:00	Pio XI
<i>Cognome, Nome</i>	<i>Titolo della comunicazione</i>	<i>Giorno e ora</i>	<i>Aula</i>

En la comunicación se ofrece una síntesis del «iter» redaccional de los cánones 1065 y 1066 CIC17, que tratan del llamado matrimonio «cum indignis». Ante la situación pastoral de los que se acercan a las bodas con escasa fe personal, se busca una especie de verificación, a la luz de las fuentes, de la afirmación de la exhortación «Familiaris consortio» de que establecer criterios de admisión al matrimonio que tengan en cuenta el grado de fe de los futuros contrayentes está en contradicción con la tradición eclesial. El estudio se basa en la documentación sobre la codificación de 1917 encontrada en el Archivo Secreto Vaticano y en el Archivo Histórico de la Pontificia Universidad Gregoriana. El trabajo proporciona a la luz de las fuentes una contribución a la reflexión sobre la relación entre la fe y el matrimonio, pues los cánones correspondientes del Código de 1983 reproducen sustancialmente los del Código de 1917.

Galluccio, Mariangela	<i>Le deroghe al divieto di matrimonio misto nel diritto canonico e nel diritto ebraico</i>	05/10/2017 12:45	A103
<i>Cognome, Nome</i>	<i>Titolo della comunicazione</i>	<i>Giorno e ora</i>	<i>Aula</i>

Un'analisi comparata condotta sul tema del divieto di matrimonio interreligioso nel diritto canonico latino (così come regolamentato anche nella codificazione del 1917) e nel diritto ebraico, nonché sulla modalità specificamente adottata dai due ordinamenti religiosi per aggirare e superare il medesimo divieto, non potrà trascurare di considerare il tratto identitario tipico di ognuno degli ordinamenti comparati, che è destinato ad incidere inevitabilmente sulle caratteristiche strutturali proprie di essi, sulla diversa concezione dell'istituto matrimoniale da essi adottata e sulle diverse ragioni che hanno indotto i due sistemi a introdurre il medesimo divieto. Tale analisi potrebbe permettere di rinvenire nei due sistemi giuridici religiosi messi a confronto l'esistenza di strumenti operativi sostanzialmente simili, diretti a favorire all'atto pratico il superamento del divieto in questione e la conseguente celebrazione di matrimoni interreligiosi. Inoltre, vagliando il grado effettivo di tolleranza nei confronti del "diverso" da parte di un sistema giuridico confessionalmente caratterizzato e la reale disponibilità del medesimo tipo di sistema ad allentare la propria cogenza per favorire l'incontro tra fedi (e culture) diverse (a partire dalle ipotesi in cui si consente il matrimonio interreligioso), si potrebbe sottoporre a verifica il grado di flessibilità/dinamicità e di apertura da ritenere oggi effettivamente raggiunto in ciascuno dei due ordinamenti comparati, nei confronti non soltanto dei fedeli di confessioni diverse, ma anche dei propri fedeli, sul fronte del bilanciamento tra "autorità" e "libertà".

Ganarin, Manuel	<i>L'avvicendamento delle codificazioni canoniche nella continuità della tradizione disciplinare della Chiesa. L'apporto delle interpretazioni autentiche per modum legis</i>	05/10/2017 13:00	A103
<i>Cognome, Nome</i>	<i>Titolo della comunicazione</i>	<i>Giorno e ora</i>	<i>Aula</i>

Il contributo illustra esempi di interpretazioni autentiche che hanno avuto modo di riconfermare in vario modo nel Codice del 1983 alcune delle disposizioni previste nel precedente Codice del 1917. Vi sono stati infatti responsi dichiarativi, esplicativi e restrittivi (cfr. can. 16, § 2) che hanno rinsaldato il legame tra i canoni interpretati e la traditio canonica anche recente (come quella postconciliare): per esempio, circa la riserva a favore dei ministri ordinati di tenere l'omelia durante la celebrazione eucaristica (can. 767, § 1); la preferenza accordata dal legislatore per la sede confessionale propria munita di grata fissa (can. 964, § 2); o, ancora, la peculiare posizione giuridica assunta dal religioso elevato all'episcopato (can. 705). Tutto ciò all'insegna di un'ermeneutica della continuità che informa lo ius conditum e non può ammettere 'rotture' con la precedente esperienza giuridica della Chiesa. anche nell'eventualità in cui si reputi necessario ovvero opportuno risolvere un dubium iuris attraverso la promulgazione di una risposta autentica.

ELENCO ABSTRACT DELLE COMUNICAZIONI
XVI Congresso Internazionale - CONSOCIATIO

Gas-Aixendri, Montserrat	<i>El matrimonio canónico entre razón, fe y justicia. Derecho canónico y teología: un diálogo necesario ante los desafíos de la pastoral familiar</i>	05/10/2017 12:45	107
<i>Cognome, Nome</i>	<i>Titolo della comunicazione</i>	<i>Giorno e ora</i>	<i>Aula</i>

El Derecho canónico y la teología son dos ciencias que versan sobre las mismas realidades, pero las abordan desde perspectivas distintas y con metodologías diversas. Al tratar sobre el matrimonio, la doctrina teológica tiende a resaltar su carácter constitutivamente sagrado y la apertura a la gracia para realizar plenamente el designio divino sobre esta realidad. La canonística en cambio, ha planteado el estudio del matrimonio bajo el prisma de las relaciones naturales de justicia. A menudo se puede tener la impresión de que ambas ciencias tiene visiones distintas e incluso opuestas. Esta situación se ha manifestado en tiempos recientes ante la pregunta sobre la validez del matrimonio de los no creyentes, con el consiguiente desconcierto en el ámbito de la pastoral familiar, que debe necesariamente construirse sobre las certezas teológicas y jurídicas. El objeto de esta comunicación es analizar ambos puntos de vista (teológico y jurídico) en relación a la relevancia de la fe para la validez del matrimonio canónico a la luz del magisterio reciente de la Iglesia. Se trata de ofrecer una propuesta sobre la que fundar los criterios pastorales en este tema, evitando la "actitud de pretender resolver todo aplicando normativas generales o derivando conclusiones excesivas de algunas reflexiones teológicas" (Amoris laetitiaie n. 2).

González Ayesta, Juan	<i>Recientes medidas en favor de la transparencia adoptadas por la Conferencia Episcopal Española</i>	05/10/2017 12:30	107
<i>Cognome, Nome</i>	<i>Titolo della comunicazione</i>	<i>Giorno e ora</i>	<i>Aula</i>

La presente comunicación se coloca en el marco de las cuestiones abiertas de relevancia actual en la vida de la Iglesia que serán afrontadas durante el Congreso y concretamente en el marco de su sexta sesión. El objetivo que se persigue es dar a conocer algunas de las medidas que la Conferencia Episcopal Española ha adoptado en estos últimos tiempos para favorecer la transparencia en la gestión de los bienes y, en particular, de los fondos que recibe del sistema de financiación acordado con el Estado, a través de la asignación tributaria. En este contexto, se hará referencia en particular a dos medidas concretas: por un lado, la puesta en marcha de un portal de la transparencia, analizando su estructura, finalidad y contenidos; y, por otro lado, la celebración de un convenio de colaboración entre la Conferencia Episcopal Española y la Asociación Transparencia Internacional España. Ambas medidas se ponen en relación con el actual contexto eclesial, especialmente con las reformas impulsadas en la Santa Sede por el Papa Francisco, y con la legislación española en materia de transparencia, concretada en la Ley la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Finalmente, al hilo de estas cuestiones, se hará también referencia a si la Iglesia está obligada o no a rendir cuentas ante determinados organismos de control del Estado, concretamente ante el Tribunal de Cuentas, en relación con la financiación que recibe. Se trata de una problemática delicada, que reclama un adecuado equilibrio entre la obligación que tiene la Iglesia de informar adecuadamente acerca del uso y destino de los fondos recibidos y, a la vez, del derecho a preservar su legítimo ámbito de autonomía institucional.

Goralski, Wojciech	<i>La ricezione del Codex Iuris Canonici 1917 nella Chiesa in Polonia</i>	05/10/2017 12:15	Pio XI
<i>Cognome, Nome</i>	<i>Titolo della comunicazione</i>	<i>Giorno e ora</i>	<i>Aula</i>

Il CIC, promulgato il 27 maggio 1917 da Benedetto XV costituiva un arduo compito da affrontare dalle Chiese locali in quanto richiedeva una veloce conoscenza della ius novissimum nonché un'applicazione delle sue nuove norme in tutte le aree della vita ecclesiastica, sia al livello diocesano che a quello parrocchiale. L'introduzione del CIC nella Chiesa in Polonia (vi erano cinque province ecclesiastiche comprendenti 18 diocesi) avveniva fondamentalmente tramite due strumenti: i sinodi (sia quelli diocesani sia quello plenario) nonché gli atenei nei quali veniva insegnato il diritto canonico. La ricezione del CIC avveniva lentamente e questo era dovuto al contesto storico della Polonia, che nel 1918 recuperò l'indipendenza, lo stato venne ricostruito e nello stesso tempo la Chiesa recuperava la sua piena libertà. Per quanto attiene ai sinodi, tanti vescovi a partire dal 1922 iniziarono i sinodi diocesani (in 13 diocesi). Il loro compito fondamentale era quello di adattare la legge particolare non attuale alle norme del CIC (gli statuti sinodali di solito avevano una struttura che ricalcava quella del codice). Nelle nuove norme si notava una tendenza divulgativa, un carattere moralistico-ascetico e un approccio pastorale. La chiesa ecclesiastica ottenne in quel modo un insieme di leggi particolari: da un lato queste si adattavano alla nuova legge comune, dall'altro si ispiravano alla propria tradizione di tanti secoli. Ebbe un ruolo molto significativo il primo sinodo plenario polacco, svolto nel 1936 a Cz?stochowa. Dopo il 1917 il diritto canonico venne insegnato soprattutto alle università di Cracovia, di Leopoli, di Vilnius, di Varsavia e di Lublino.

ELENCO ABSTRACT DELLE COMUNICAZIONI
XVI Congresso Internazionale - CONSOCIATIO

Granata, Raffaele	<i>Il ruolo della "codificazione canonica" nel sistema delle fonti del Diritto della Chiesa d'Inghilterra</i>	05/10/2017 12:15	A103
<i>Cognome, Nome</i>	<i>Titolo della comunicazione</i>	<i>Giorno e ora</i>	<i>Aula</i>

Premessa la descrizione del sistema delle fonti nel Diritto della Chiesa d'Inghilterra rappresentate, per il periodo anteriore alla Riforma, dal Corpus Iuris Canonici, dai decreti dei sinodi nazionali e provinciali e dal diritto consuetudinario e, per il periodo successivo al Supremacy Act del 1534, dagli statutes e measures adottati dal parlamento di Westminster e dai canons, il contributo si prefigge di dimostrare il ruolo normativo assunto dalla codificazione in tale realtà ecclesiale che si innesta sul più ampio modello del common law. Occorre a tal proposito descrivere l'impianto del codice del 1603 e la sua riforma del 1969, articolata in otto sezioni, ponendo in particolare l'attenzione sulla ridotta autonomia legislativa della Chiesa anglicana, subalterna al potere regio per intrinseche ragioni costitutive, poi parzialmente conseguita con l'approvazione della Church of England Worship and Doctrine Measure del 1974 e della Church of England Miscellaneous Provision Measure del 1976 in tema di liturgia, di dottrina, di ordinazioni dei ministri di culto e di ammissione a qualsiasi ufficio ecclesiastico. I limiti al potere di autoregolamentazione ecclesiale e la differente sistematica adottata costituiscono le principali ma non uniche differenze tra il modello normativo anglicano e lo strumento della codificazione cattolica del 1917 al quale il primo è tuttavia accomunabile perché sintesi tra *ius antiquum* e *ius novum*.

Graziano, Lucia	<i>L'esperienza codificatoria della Chiesa e il dialogo tra culture giuridiche</i>	05/10/2017 12:30	A103
<i>Cognome, Nome</i>	<i>Titolo della comunicazione</i>	<i>Giorno e ora</i>	<i>Aula</i>

A cento anni dalla promulgazione del CJC si è tornati diffusamente a riflettere sulle molteplici motivazioni che hanno portato il legislatore della Chiesa a decidere di dare al patrimonio giuridico ecclesiale la forma del codice, diffusamente implementata dagli ordinamenti civili occidentali a partire dai primi anni del 1800. Le aspettative e gli obiettivi perseguiti con questa scelta, come anche i limiti ed i rischi sottesi all'opzione codificatoria a suo tempo maturata – e successivamente reiterata dal legislatore canonico con il Codex Iuris Canonici del 1983 e con il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium del 1990 –, sono oggi più evidenti ed esplicitamente fondati sulla consapevolezza che "lungo il corso dei secoli la Chiesa cattolica ha riformato e rinnovato le leggi della sacra disciplina affinché, in costante fedeltà al suo divino Fondatore, esse ben si adattassero alla missione salvifica che a lei è affidata" (*Sacrae Disciplinae Leges*). Sembra infatti costituire un tratto distintivo del sistema giuridico ecclesiale la sua attitudine a traghettare nel tempo il proprio patrimonio giuridico, operando il possibile ed auspicabile rinnovamento delle norme -nel rispetto del compito originariamente affidatole-, anche attraverso il ricorso a vettori (forme) mutuati da altre culture giuridiche ed adattati alle proprie specifiche esigenze. Ed è su questo aspetto che verterà la Comunicazione proposta, diretta a portare l'attenzione sulla diversità e sulla qualità delle forme utilizzate nel tempo dalla Chiesa per redigere e veicolare le proprie norme. E ci si dovrà domandare se la codificazione canonica, oggi, possa essere considerata -forse anche al di là delle intenzioni dei promotori della scelta codificatoria- un'occasione che ha facilitato la traduzione del patrimonio giuridico ecclesiale in linguaggi e forme comunemente utilizzati dalle altre culture giuridiche, ad attestare ancora una volta la sua specifica ed originaria attitudine ad essere in dialogo con il mondo.

Lopez-Medina, Aurora María	<i>El Código y la Cátedra. Las primeras oposiciones tras el CIC de 1917</i>	05/10/2017 12:30	Pio XI
<i>Cognome, Nome</i>	<i>Titolo della comunicazione</i>	<i>Giorno e ora</i>	<i>Aula</i>

En los primeros meses del año 1918 se celebraba en Madrid el concurso oposición para cubrir la cátedra de "Instituciones de Derecho Canónico" de la entonces recién creada Universidad de Murcia. Como participante en el proyecto financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España "La memoria del jurista español: génesis y desarrollo de las disciplinas jurídicas" he tenido oportunidad de manejar la documentación generada en aquellas pruebas y que se conservan en el Archivo General de la Administración. Me llamó la atención que el azar quisiera que la pregunta a contestar por los opositores fuese: De la codificación canónica; su génesis y vicisitudes. Creo que, a partir de las respuestas puede hacerse un análisis de la información y la opinión que tenían de la codificación los aspirantes a aquella cátedra, D. José Pou Foga y D. Miguel Sancho Izquierdo entre ellos. En el centenario de la codificación canónica creo que podría ser de interés no solo el analizar las opiniones sobre aquella "novedad" sino también intentar dar una panorámica de cuál era en los primeros años del s.XX la situación del Derecho canónico como disciplina jurídica, sobre la base de estos documentos inéditos: temas que interesaban, bibliografía al uso, perfil de quienes se dedicaban a su estudio en la Universidad española, etc.

ELENCO ABSTRACT DELLE COMUNICAZIONI
XVI Congresso Internazionale - CONSOCIATIO

Miñambres, Jesús	<i>Finalità e titolarità nella definizione legale dei beni ecclesiastici</i>	05/10/2017 12:45	A106
<i>Cognome, Nome</i>	<i>Titolo della comunicazione</i>	<i>Giorno e ora</i>	<i>Aula</i>

La formalizzazione della definizione dei beni ecclesiastici nella codificazione (prima nel Codice del 1917 e poi anche in quello del 1983) porta a un nuovo equilibrio tra i due elementi centrali della nozione stessa: la destinazione dei beni alle finalità della Chiesa e la titolarità delle risorse da parte delle persone giuridiche pubbliche. La comunicazione si propone di analizzare questo equilibrio e di trarne delle conseguenze riguardanti il regime giuridico attuale dei beni ecclesiastici, la loro gestione e amministrazione, l'eticità dei comportamenti degli amministratori e quella degli investimenti, ecc.

Montan, Agostino	<i>Inculturazione e sussidiarietà nel diritto proprio degli istituti di vita consacrata e nelle società di vita apostolica: itinerari formativi, forme di governo, amministrazione d...</i>	05/10/2017 12:30	A106
<i>Cognome, Nome</i>	<i>Titolo della comunicazione</i>	<i>Giorno e ora</i>	<i>Aula</i>

il vigente Codice di diritto canonico accoglie i principi della "vocazione e identità dei singoli istituti" (can. 587 § 1) e della giusta autonomia di vita, soprattutto di governo (can. 586 § 1). Il pluralismo che ne deriva risente del percorso storico della centralizzazione e decentralizzazione come disciplinata dal diritto universale e dal diritto proprio dei singoli istituti. Le prospettive devono tener conto della nuova comprensione ecclesiological della vita consacrata e dei diversi contesti culturali".

Paolini, Simona	<i>La sistematica del De religiosis nella generale ordinatio legum del Codice del '17</i>	05/10/2017 12:30	Paolo VI
<i>Cognome, Nome</i>	<i>Titolo della comunicazione</i>	<i>Giorno e ora</i>	<i>Aula</i>

La comunicazione si muove dall'intento di mettere in evidenza quale fu la scelta fondamentale per la redazione di questa parte del De personis. Il soggetto dei Deo dicati risale alle prime esperienze della comunità post-pasquale, assunte nella storia della Chiesa forme e istituzioni tra loro alquanto differenti, fu sottoposto ad una normativa declinata tanto in canoni e leggi generali, così come in privilegi, e quindi in privata lex, cosicché la questione religiosa che giunse alla vigilia del processo di prima codificazione, risultò complessa ed articolata, disomogenea e lacunosa e i redattori di fronte a questo magma legislativo elessero un'unica categoria, quella del religioso. Il religioso divenne l'analogato principale, a partire da cui sintetizzare tutto il diritto precedente e in vista di cui progettare la normativa successiva. La comunicazione vorrebbe semplicemente percorrere tre piste d'indagine; la prima che giustifica la scelta della categoria di religioso, la seconda, intenta a studiare che cosa il Codice abbia inteso propriamente per status religiosus ed infine, analizzare le forme assunte da questa categoria, nella sistematica del Codice del 1917. Sarà inoltre interessante sottolineare come questa rivoluzione adottata dal CIC '17, verrà poi profondamente superata dal Coetus De religiosis che nell'opera di recognitio Codicis iuris canonici il cui esito sarà il Codice del 1983, ricorrerà invece ad una nuova categoria, quella dei consacrati.

Repetto Rolon, Miguel Maria Francesco	<i>El orden público en el Código de 1917: Raíces, contenido y aplicación</i>	05/10/2017 12:45	Pio XI
<i>Cognome, Nome</i>	<i>Titolo della comunicazione</i>	<i>Giorno e ora</i>	<i>Aula</i>

La formula del orden público ingresa en el Código de 1917 a través del canon 14 § 1, 2. La canonística se ha ocupado poco de su origen y cuando lo ha hecho ha sostenido que su fuente directa se halla en el art. 6 del Código Civil Napoleónico. Pero de las Actas de la Comisión Redactora del Código Piobenedictino surge que los Padres Consultores respetando la Tradición de la Iglesia hacen derivar la noción de la publica tranquillitas del derecho romano; que encontrará en la cultura jurídica medieval su recepción y aplicación en el decretista Bartolomé de Brescia cuando glosa el canon Frater del Decreto. De allí en más, con el aporte de Francisco Suarez, transitará hasta la primera codificación canónica. En lo atinente al contenido tampoco se lo ha establecido ni se lo ha diferenciado con el canon 1529/CIC 17 que aparece como cláusula de reserva del reenvío al derecho civil local respecto a su compatibilidad con el derecho divino y lo normado por el derecho canónico. El estudio del can. 14 no era menor pues podía hacer súbdito de la ley particular a un peregrino incluso en materia penal. Cuestión ésta vigente al subsistir el instituto en el actual Código. Se genera así la necesidad de plantear ciertos interrogantes: 1) Si hay dos órdenes públicos. 2) Si existen leyes de orden público o sólo hay las que lo tutelan. 3) Orden público y derecho público. 4) Orden público y ley penal.

ELENCO ABSTRACT DELLE COMUNICAZIONI
XVI Congresso Internazionale - CONSOCIATIO

Rosati, Simone	<i>La cultura giuridica di Carlo Calisse e la codificazione canonica</i>	05/10/2017 12:30	Magna
<i>Cognome, Nome</i>	<i>Titolo della comunicazione</i>	<i>Giorno e ora</i>	<i>Aula</i>

Il seguente studio intende analizzare alcune peculiarità della prima codificazione canonica attraverso le opere e gli scritti di un eminente storico del Diritto e cultore del Diritto canonico ed ecclesiastico, Carlo Calisse, vissuto proprio nel momento storico che portò alla compilazione del Codex piano-benedettino. Il tema scelto permetterà di apprezzare la particolare visione dello studioso italiano il quale, in virtù della sua formazione culturale e del suo mestiere di Storico del Diritto, seppe svelare valori e caratteri della codificazione canonica che ancora oggi rappresentano elementi costitutivi e identificativi del Diritto canonico rispetto ad altre esperienze giuridiche, elementi ereditati da una storia millenaria che dimostrano come sin dalle sue prime manifestazioni la Chiesa abbia scelto il Diritto come *modus agendi* nella vita sociale. La ricostruzione delle indagini del Professore sulla codificazione e sul Diritto canonico chiarirà in tal senso come la grandiosa opera legislativa voluta da Pio X si ponga in armoniosa continuità con la storia della Chiesa che ha dato al Diritto canonico una veste sua propria non omologabile ad altre realtà giuridiche, ma allo stesso tempo sia anche il frutto di un desiderio di leggere con intelligenza ed acutezza i segni dei tempi nei quali la Chiesa è chiamata ad operare secondo la sua vocazione ed identità. Oltre a questo, calando la figura di Carlo Calisse nel suo momento storico, sarà possibile ripercorrere alcuni filoni di pensiero e dibattiti scientifici che animarono e arricchirono con il loro contributo culturale la formazione del Codice del 1917.

Sánchez-Lasheras, Miguel	<i>La participación de los obispos españoles en la codificación canónica de 1917</i>	05/10/2017 13:00	Magna
<i>Cognome, Nome</i>	<i>Titolo della comunicazione</i>	<i>Giorno e ora</i>	<i>Aula</i>

Una de las principales características del proceso de codificación del Derecho Canónico de 1917 consistió en la participación del episcopado mundial. Dicha participación, la primera referida a un cuerpo legislativo de la Iglesia, se articuló en dos grandes momentos: el primero, al inicio de los trabajos de codificación, a través de los "Postulata episcoporum" (= peticiones de los obispos); el segundo, cuando se estaba llegando a la fase conclusiva de la misma, a través de las "Animadversiones episcoporum" (= observaciones de los obispos). En el presente estudio se ofrece una visión general del aporte del Episcopado español al proceso de elaboración del Código de Derecho Canónico de 1917. Su objetivo general es exponer y valorar, a partir de documentación inédita obtenida en el Archivo Secreto Vaticano, las aportaciones hechas por los prelados españoles a la codificación canónica, identificando -en lo posible- las fuentes en que se basaron para redactar sus trabajos.

Sarais, Alessio	<i>I riflessi della codificazione canonica nell'ordinamento dello stato della Città del Vaticano</i>	05/10/2017 12:15	107
<i>Cognome, Nome</i>	<i>Titolo della comunicazione</i>	<i>Giorno e ora</i>	<i>Aula</i>

L'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano (SCV), fin dalle sue origini con il Trattato Lateranense del 1929, poneva come "fonte principale del diritto oggettivo" il Codex iuris canonici (legge vaticana 7 giugno 1929, n. II, art. 1, lett. a. Il Codice, concepito per regolare gli aspetti giuridici e istituzionali della Chiesa, applicabile su base personale a tutti i christifideles dell'orbe cattolico, diventava con questo rimando la fonte diretta e principale dell'ordinamento di uno Stato, applicabile su base territoriale. Nell'ambito dello SCV peraltro si poneva un' inedita esigenza di coordinamento tra le previsioni del Codice di diritto canonico e quelle dei Codici statuali italiani (codice civile, penale, e relative procedure), pure recepiti dall'ordinamento vaticano. La situazione si va ad evolvere storicamente: già nel 1946 viene approvato uno specifico codice di procedura civile vaticano, che sostituisce il codice italiano precedentemente recepito. Ma il cambiamento più rilevante si ha nel 1983 allorché viene promulgato il nuovo Codice di diritto canonico: il "rinvio mobile" previsto dalla legge n. II del 1929 consente, senza alcuna modifica formale della norma vaticana, l'ingresso nell'ordinamento dello SCV delle previsioni del Codex del 1983. Con la nuova legge sulle fonti del diritto (1° ottobre 2008, n. LXXI) cade il rimando espresso alla fonte codiciale canonica, in un'ottica più ampia in cui l'intero ordinamento giuridico della Chiesa è "prima fonte normativa e primo criterio di riferimento interpretativo" del sistema delle fonti dello SCV. Resta il recepimento dei codici italiani, sebbene in materia penale e di procedura penale il rinvio è ai codici recepiti nel 1929 e non più vigenti in Italia, mentre in materia civile il rimando è al codice nel frattempo intervenuto nel 1942. Il sistema delle fonti del diritto vaticano, come oggi disciplinato, per rispondere all'esigenza di coordinare la pluralità di codici contemporaneamente vigenti e della molteplicità di fonti diverse applicabili nello SCV, fa riferimento primario ai criteri interpretativi del diritto canonico: il Codex quindi per il diritto vaticano, oltre ad essere la prima fonte normativa di riferimento, offre i criteri generali per l'interpretazione coerente di tutto il sistema delle fonti dell'ordinamento statale.

ELENCO ABSTRACT DELLE COMUNICAZIONI
XVI Congresso Internazionale - CONSOCIATIO

Serra, Beatrice	<i>Sulle ragioni del principio di legalità nell'esperienza giuridica della Chiesa</i>	05/10/2017 12:30	104
<i>Cognome, Nome</i>	<i>Titolo della comunicazione</i>	<i>Giorno e ora</i>	<i>Aula</i>

La comunicazione ricostruisce il significato assunto dalla formula "principio di legalità" nell'esperienza giuridica della Chiesa. Dopo un accenno alla costruzione dell'esperienza giuridica ecclesiale sulla struttura essenziale dell'idea di legalità e attraverso il moderno metodo della legalità, il principio di legalità è considerato quale istituto di diritto positivo, attraverso la considerazione del significato complessivo degli enunciati di diritto canonico riconducibili alla sua attuazione. Segnatamente, poiché è con le riforme legislative successive al Concilio Vaticano II che, nella Chiesa, ha inizio una più articolata e decisa adozione di soluzioni tecnico-giuridiche riconducibili al principio di legalità, la comunicazione riconduce tali soluzioni sia alla necessità di rendere il diritto canonico pienamente rispondente all'ecclesiologia del Vaticano II sia all'antigiuridismo post-conciliare che accompagnò la revisione del CIC del 1917. Emergono da questa analisi, due possibili significati dei richiami alla legalità nel diritto della Chiesa, essendo tali richiami funzionali sia alla riaffermazione del diritto come ordine legale posto dalla gerarchia per l'organizzazione della Chiesa quale società perfetta; sia ad esprimere il passaggio dalla riconduzione del diritto al potere alla riconduzione del potere al diritto. In particolare l'analisi mostra la valenza del principio di legalità nell'esperienza giuridica della Chiesa quale criterio organizzativo e procedurale, finalizzato ad affermare il diritto come forma del potere di governo e la compatibilità di tale criterio con gli aspetti di flessibilità e discrezionalità del sistema ecclesiale. Infine la comunicazione evidenzia la possibile funzione legittimante della legalità canonica, e cioè il suo passaggio da criterio di esercizio a criterio di giustificazione della potestas regiminis.

Szuromi, Szabolcs Anzelm	<i>Justinian Serédi osb's personal contribution in the codification of 1917</i>	05/10/2017 12:45	Magna
<i>Cognome, Nome</i>	<i>Titolo della comunicazione</i>	<i>Giorno e ora</i>	<i>Aula</i>

Serédi – later on Cardinal Archbishop – was only 33 years old when the work on the Code had been finished in 1917. His contribution in the process of codification was indispensable. That Belgian consultor, who was entrusted to the preparation for codification to deduce the texts from the various concrete canonical sources, had asked his disciple – Justinian Serédi – to do this mentioned work. Therefore, Serédi was the one who looked for the precise reference-sources to every single – many time altering – circulating texts of canon. He had received every settled canon from Pietro Gasparri, and Serédi attached to that the adequate canonical sources. This method had created a unique cooperation between Gasparri and Serédi, and it gave also a development of very special overview on the codification process to Serédi. During this time – in particular while he stayed within the Vatican for three years – Serédi had made several notes, memos, records, etc. in order to facilitate his daily work. These notes had become extraordinary important for him when he was working later on the edition of "Fontes". These handwritings cover his ten years work – summarizing all of the sources – on the five books of the Code of Canon Law (1917). About Serédi's indispensable contribution to the codification (1917) only few and brief remarks have been published yet in international languages. Moreover, several important autograph notes and archival sources can be found only in Hungary. In my paper, I intend to make about the aforementioned work a detailed overview based on primary sources as complete as possible.

Zuanazzi, Ilaria	<i>La mitezza come paradigma del potere di governo nella Chiesa</i>	05/10/2017 12:15	A106
<i>Cognome, Nome</i>	<i>Titolo della comunicazione</i>	<i>Giorno e ora</i>	<i>Aula</i>

Nel passaggio dal codice del 1917 al codice del 1983 si registra una importante evoluzione nel modo di concepire e di organizzare il potere di giurisdizione, a seguito della riflessione dottrinale del concilio ecumenico Vaticano II che ha sottolineato le nozioni di funzione e di servizio per rappresentare la natura e la struttura del ministero di governo nella Chiesa. Il magistero attuale del pontefice Francesco, nel sottolineare nuovi dinamismi della missione ecclesiale, ha evidenziato le note della mitezza e della misericordia come essenziali nella funzione di amministrazione della giustizia. È evidente come l'uso di tali paradigmi comporti conseguenze rilevanti sul modo di impostare il ruolo dell'autorità di governo e sull'intero sistema di regolamentazione della potestà di regime, nell'articolazione di giustizia mitezza e misericordia. Occorre peraltro precisare il significato di ciascuno di questi termini e comprendere il valore proprio della sua applicazione alla funzione di governo, per evitare di confondere l'uno con l'altro. In particolare si vuole sottolineare la specificità del paradigma della mitezza in rapporto alla misericordia. La mitezza è la virtù che testimonia la supremazia dell'amore divino che vince la logica del mondo con la dolcezza, la compassione e l'umiltà. Pertanto, mentre la misericordia richiede all'autorità di governo di rispecchiare la sovrabbondanza dell'amore divino e, secondo il discernimento dei casi particolari, di andare talvolta oltre la giustizia, invece la mitezza richiede all'autorità di governo di ricorrere sempre, nei contenuti e nei modi, non al comando violento e prepotente, ma alla forza dell'amore e della verità.